

Art. 697^f³⁸⁵

6. Deliberazione e comunicazione

¹ Il consiglio d'amministrazione sottopone il rapporto e le osservazioni all'assemblea generale successiva.

² Ogni azionista può, nell'anno seguente l'assemblea generale, esigere dalla società un esemplare del rapporto e delle osservazioni.

Art. 697^g³⁸⁶

7. Onere delle spese

¹ Se accoglie la richiesta di designare un controllore speciale, il giudice pone l'anticipo e le spese a carico della società. Ove circostanze particolari lo giustificano, può addossare le spese integralmente o in parte ai richiedenti.

² Se l'assemblea generale ha approvato la verifica speciale, la società ne sopporta le spese.

Art. 697^h³⁸⁷**Art. 697ⁱ**³⁸⁸K. Obbligo di annunciare dell'azionista
I. Annuncio dell'acquisto di azioni al portatore

¹ Chi acquista azioni al portatore di una società le cui azioni non sono quotate in borsa deve annunciare entro un mese alla società tale acquisto, il proprio nome e cognome o la ditta, nonché il proprio indirizzo.

² L'azionista deve provare di essere in possesso dell'azione al portatore e identificarsi come segue:

- a. se è una persona fisica: mediante un documento d'identità ufficiale provvisto di fotografia, segnatamente mediante l'originale o la copia del passaporto, della carta d'identità o della licenza di condurre;
- b. se è una persona giuridica svizzera: mediante un estratto del registro di commercio;
- c. se è una persona giuridica straniera: mediante un estratto attuale autenticato del registro di commercio estero o mediante un documento equivalente.

³⁸⁵ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

³⁸⁶ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

³⁸⁷ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713). Abrogato dal n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6679; FF **2008** 1321).

³⁸⁸ Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

³ L'azionista deve annunciare alla società ogni modifica del proprio nome e cognome o della ditta, nonché del proprio indirizzo.

⁴ L'obbligo di annunciare non sussiste se le azioni al portatore rivestono la forma di azioni emesse quali titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 2008³⁸⁹ sui titoli contabili. La società designa l'ente di custodia presso il quale le azioni al portatore sono depositate o nel cui registro principale sono iscritte; tale ente di custodia deve essere in Svizzera.

Art. 697j³⁹⁰

II. Annuncio dell'avente economicamente diritto alle azioni

¹ Chi, da solo o d'intesa con terzi, acquista azioni di una società le cui azioni non sono quotate in borsa, ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale azionario o dei voti, deve annunciare entro un mese alla società il nome, il cognome e l'indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto).

² L'azionista deve annunciare alla società ogni modifica del nome, del cognome o dell'indirizzo dell'avente economicamente diritto.

³ L'obbligo di annunciare non sussiste se le azioni rivestono la forma di azioni emesse quali titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 2008³⁹¹ sui titoli contabili. La società designa l'ente di custodia presso il quale le azioni sono depositate o nel cui registro principale sono iscritte; tale ente di custodia deve essere in Svizzera.

Art. 697k³⁹²

III. Annuncio a un intermediario finanziario e obbligo di informare dell'intermediario o finanziario

¹ L'assemblea generale può prevedere che gli annunci di cui agli articoli 697i e 697j concernenti le azioni al portatore non siano fatti alla società, ma a un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997³⁹³ sul riciclaggio di denaro.

² Il consiglio d'amministrazione designa l'intermediario finanziario e ne comunica l'identità agli azionisti.

³ L'intermediario finanziario deve informare in ogni momento la società sulle azioni al portatore per le quali è stato fatto l'annuncio prescritto e di cui è stato provato il possesso.

³⁸⁹ RS 957.1

³⁹⁰ Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

³⁹¹ RS 957.1

³⁹² Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

³⁹³ RS 955.0

Art. 697³⁹⁴

IV. Elenco

¹ La società tiene un elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla società.

² L'elenco menziona il nome e il cognome o la ditta, nonché l'indirizzo dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto. Esso indica altresì la cittadinanza e la data di nascita dei titolari di azioni al portatore.

³ I documenti giustificativi su cui si fonda un annuncio di cui agli articoli 697*i* e 697*j* devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione della persona dall'elenco

⁴ Se la società ha designato un intermediario finanziario conformemente all'articolo 697*k*, incombe a questi la responsabilità di tenere l'elenco e di conservare i documenti giustificativi.

⁵ L'elenco deve essere tenuto in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

Art. 697m³⁹⁵

V. Inosservanza degli obblighi di annunciare

¹ I diritti sociali inerenti alle azioni il cui acquisto è soggetto agli obblighi di annunciare sono sospesi fintanto che l'azionista non abbia ottemperato a tali obblighi.

² L'azionista può far valere i diritti patrimoniali inerenti a tali azioni soltanto se ha ottemperato agli obblighi di annunciare.

³ Se l'azionista non ottempera agli obblighi di annunciare entro un mese dall'acquisto dell'azione, i suoi diritti patrimoniali decadono. Se vi ottempera in un secondo tempo, può far valere i diritti patrimoniali sorti a decorrere da tale data.³⁹⁶

⁴ Il consiglio d'amministrazione provvede affinché nessun azionista eserciti i propri diritti in violazione degli obblighi di annunciare.

³⁹⁴ Introdotta dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

³⁹⁵ Introdotta dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

³⁹⁶ Vedi anche la disp. trans. della mod del 12 dic. 2014 alla fine del presente testo.